



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia locale

Il Direttore Generale

03 AGO. 2006

Y1. 2006. 007182



Milano, il

Gent.mo Ing. Bruno Agricola
Direttore Generale
D. G. per la Salvaguardia Ambientale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio
via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma

PLICO RACCOMANDATO A.R.

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell'art. 72, D. Lgs. 31 marzo 1998 - trasmissione documenti necessari all'inventario nazionale - risposta alla nota DSA - 2006 - 0007505 del 14.3.2006.

Con riferimento al punto 3 della nota in oggetto, e ad integrazione della risposta prot. Y1.2006.7043 della scrivente Direzione, si trasmettono, in allegato, i documenti relativi a:

- A) ISTRUTTORIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA (D. Lgs. 334/99, art. 21, comma 2): doc. 1 (n. 68 decreti dirigenziali); per le date e i protocolli d'inizio istruttoria, il riferimento è alle note allegate sub 2);
- B) ISTRUTTORIE - FASE NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ, contenute nelle note finali a firma del dirigente regionale competente: doc. 3 (sub 3-a, quelle relative al non aggravio di rischio; sub 3-b, relative all'aggravio di rischio).


Per le lettere sub B2), C) e D) di cui al medesimo punto 3, si rimanda a quanto già illustrato nella nota summenzionata a firma dello scrivente confermando con riguardo ai dati della lettera D) che si sta provvedendo ad acquisire dall'ARPA della Lombardia quanto richiesto.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

Arch. Raffaele Raja

Allegati: c.s.

Referente per l'istruttoria: Giovanni Di Marco (tel. 02 6765 6583).





Regione Lombardia

H1D037
C PP

DECRETO N° 22955

Del 20/12/2004

Identificativo Atto n. 1667

Direzione generale Qualita' dell'ambiente

Oggetto

**D.LGS. 17/8/1999, N. 334 E ART. 6 DELLA L.R. 23/11/2001, N.19.
VALUTAZIONI TECNICHE E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE INDIVIDUATE IN ESITO
ALL'ISTRUTTORIA SUL RAPPORTO DI SICUREZZA PRESENTATO DAL GESTORE
DELLO STABILIMENTO SADEPAN CHIMICA S.r.l. DI VIADANA (MN), Viale
Lombardia, 29.**

L'atto si compone di 4 pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA INDUSTRIALE**

VISTO il decreto legislativo 17/8/1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

VISTA la legge regionale 23 novembre 2001, n.19 "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti", come modificata con l.r. 24/3/2004, n.5.

VISTA la D.G.R. 15/9/2003, n.14259, concernente la presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 22 luglio 2003 dell'Accordo di Programma tra lo Stato e la Regione Lombardia, previsto all'articolo 72 del decreto legislativo 112/1998, ai fini del trasferimento alla medesima Regione Lombardia delle funzioni in materia di incidenti rilevanti.

VISTO il decreto regionale 2 ottobre 2003, n. 16238 "Costituzione del Comitato Valutazione Rischi (CVR) ai sensi della l.r. 23 novembre 2001, n. 19".

RICHIAMATA la legge regionale 6/7/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. ".

VISTO il rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'articolo 4 della citata l.r. 19/2001 dal gestore dello stabilimento SADEPAN CHIMICA S.r.l. di Viadana (MN), Viale Lombardia, 29, e successivamente valutato dal CVR di cui alla l.r. n. 19/2001.

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche e delle prescrizioni integrative individuate in esito all'attività istruttoria svolta relativamente al suddetto rapporto di sicurezza, secondo le procedure indicate all'articolo 6 della richiamata l.r. 19/2001.

EVIDENZIATO che le suddette valutazioni tecniche sono acquisite, come indicato all'articolo 26 del decreto legislativo 334/99, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577, che dovrà essere richiesto dall'Azienda interessata.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7 della medesima l.r. 19/2001, l'attività di controllo sugli stabilimenti soggetti alla normativa in argomento è esercitata dall'A.R.P.A. congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco territorialmente competenti.

DATO ATTO altresì che sono fatte salve le eventuali prescrizioni di competenza di altri enti od organismi e gli eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti indispensabili alla luce di nuove conoscenze sullo stato dello stabilimento, sull'area di ubicazione dello stesso e sugli sviluppi tecnologici in materia di sicurezza industriale.

 1



Regione Lombardia

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 19/01 gli oneri relativi alle attività istruttorie previste dalla medesima legge sono a carico del gestore richiedente e che il versamento delle corrispondenti somme sarà richiesto in relazione a quanto disposto all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 334/99.

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e dalla dirigenza della giunta regionale".

VISTI, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e il combinato disposto degli articoli 3 e 18 della legge medesima, che individua le competenze e i poteri della dirigenza.

VISTO, inoltre, il decreto D.G. 2/4/2004, n. 5575, concernente la delega di firma al Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale dei provvedimenti conclusivi di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 19/2001.

VISTE, altresì, la D.G.R. 24/5/2000, n. 4 "Avvio della VII Legislatura, costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali", come successivamente modificata, nonché le deliberazioni della VII Legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione

DECRETA

1. di autorizzare la ditta all'esercizio e di indicare al gestore dello stabilimento SADEPAN CHIMICA S.r.l. di Viadana (MN), Viale Lombardia, 29, le valutazioni tecniche e le prescrizioni integrative di seguito riportate e da mettere in atto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente decreto:
 - La valutazione delle conseguenze della dispersione accidentale di metanolo o formaldeide in aria è stata effettuata nelle condizioni Pasquill C-2 e D-2; detta valutazione andrà integrata con i calcoli nelle condizioni Pasquill F-2 e D-5.
 - La valutazione degli effetti "domino" da incendi o esplosioni di metanolo deve essere approfondita.

Si raccomanda inoltre agli enti coinvolti una rapida approvazione del progetto della Provincia di Mantova riguardante la realizzazione di un sistema di approvvigionamento di Metanolo con bettoline.

All'atto della rappresentazione del RdS per l'aggiornamento quinquennale, si verificheranno gli effetti di tale progetto relativamente al sistema di approvvigionamento di Metanolo via pipe-line da parte di Sadepan, nel caso tale verifica dia esito negativo, si richiederà un programma di sostituzione delle manichette con bracci di carico.



Regione Lombardia

2. di dare atto che il versamento delle somme corrispondenti agli oneri relativi all'attività istruttoria connessa col procedimento amministrativo in oggetto sarà richiesto in relazione a quanto disposto all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 334/99;
3. di dare altresì atto che le valutazioni tecniche contenute nel presente decreto sono acquisite, come indicato all'articolo 26 del decreto legislativo 334/99, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del D.P.R. 29/7/1982, n.577, che dovrà essere richiesto dall'Azienda interessata;
4. di disporre l'effettuazione della prima visita ispettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n. 19/2001, da parte degli enti componenti di cui all'art. 7 della medesima legge regionale entro 180 giorni dalla data di emanazione del presente atto;
5. di comunicare il presente decreto al gestore dello stabilimento ed agli altri soggetti interessati.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
(Dott. Giuseppe Rotondaro)



Regione Lombardia
